



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Novara*

*Cat. 12.B.1/O.S.P.  
All.2*

*Novara, data del protocollo*

*AI SIGG. SINDACI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NOVARA*

*AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO  
DEL COMUNE DI*

*GARBAGNA NOVARESE*

*AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO  
DEL COMUNE DI*

*INVORIO*

*E,p.c.*

*AL SIG PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DI NOVARA*

*AL SIG. QUESTORE  
NOVARA*

*AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
DEI CARABINIERI  
NOVARA*

*AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA  
NOVARA*

*AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
NOVARA*

**OGGETTO:** *Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.*

*Nella giornata dell'8 marzo 2020, il Ministro dell'Interno ha adottato un'articolata direttiva recante una serie di indirizzi per l'attuazione del D.P.C.M. di pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 dell'8 marzo scorso, che ha ridefinito il "pacchetto" misure preordinato a garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19.*

*La Direttiva prevede indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato", come di seguito indicate.*

- a) *E' vietato lo spostamento, senza eccezione alcuna, alle persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.***
- b) *E' fortemente raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante.***
- c) *Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione a mente degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di modulo, appositamente predisposto e fornito dalle Forze di polizia e dalla Forza pubblica, che si allega ad uso escluso degli Operatori di Polizia durante lo svolgimento delle attività di controllo.***

*La previsione normativa in esame non contempla l'adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli spostamenti.*

*Rileveranno, invece, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (es. servizi educativi per l'infanzia, attività didattiche di cui all'art.1 lett. h) del D.P.C.M.) ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio.*

*Nell'attività di controllo dovrà essere posta particolare attenzione al fine di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, fatto salvo quanto*

previsto relativamente all'istruzione, attività già sospesa dal D.P.C.M. in oggetto.

E' comunque fatto salvo il diritto al rientro nel territorio del comune di residenza, di domicilio o di dimora degli interessati. A tale riguardo si precisa che l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato.

La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post.

Stante comunque il richiamato senso di responsabilità dei singoli cittadini, si osserva che il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento, è assistito dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p., per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi più grave reato.

Il personale operante provvederà a rendere edotti gli interessati circa il fatto che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del D.P.C.M., possono portare a configurarsi ipotesi di reato, quali quelle di cui all'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).

Il quadro delle misure afferenti alla mobilità è completato dalla previsione del comma 1, lett b), che si estrinseca in una forte raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e a limitare al massimo i contatti sociali rivolta a coloro che presentano i sintomi da infezione respiratoria e rialzo della temperatura corporea maggiore di 37,5°. L'inosservanza di tale raccomandazione può arrivare a configurare l'elemento materiale di reati contro la salute pubblica.

Per effetto del DPCM 8 marzo 2020, le "zone rosse" preesistenti sono state soppresse e assorbite nelle aree "a contenimento rafforzato", che viene oggi a ricomprendere l'intera Lombardia e le altre 14 Province di cui al cennato Decreto, tra cui Novara. Pertanto, a decorrere dall'8 marzo, i servizi di controllo delle predette "zone rosse", nelle modalità precedentemente poste in essere, dovranno cessare.

**b)** I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la Polizia Stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei Carabinieri e dalle Polizie Municipali.

Lungo la rete autostradale, la Polizia Stradale, con la necessaria collaborazione delle Società concessionarie, verificherà il rispetto delle limitazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di ristorazione di cui all'art.1, comma 1 lett. n) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

**c)** Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso

del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

d) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso.

3) La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Si richiama, inoltre, l'attenzione su tutte le misure di cui all'art.1, lettere d) , g, h, i, l, m, n, o, q, r, s., con particolare riferimento alle ipotesi di chiusura/sospensione delle attività, commerciali e non, ed alle ipotesi in cui è prevista da parte del gestore l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai luoghi con modalità contingentate ed idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Al riguardo, facendo anche riferimento al sistema sanzionatorio di cui all'art. 4, comma 2, del DPCM 8 marzo 2020 ed alle ipotesi di chiusura degli esercizi commerciali laddove le condizioni strutturali non consentano il rispetto delle distanze interpersonali di un metro (lettere o, r), si invitano le SS.LL. ad assumere ogni utile azione finalizzata alla informazione della cittadinanza e per l'attuazione del cennato Decreto anche con il coinvolgimento delle Polizie Locali per le attività di controllo necessarie.

In considerazione che il 9 marzo scade il termine dei 100 giorni agli esami di Stato 2020. In occasione di tale ricorrenza potrebbero essere assunte dagli studenti possibili iniziative..

A tal proposito si evidenzia come l'adozione di misure di contenimento di tali iniziative rientri nell'ambito della previsione dell'art.1, comma 1, lett b) del cennato DPCM che dispone la sospensione delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano

*l'affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.*

*Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler sensibilizzare i Comandanti della Polizia Locale in ordine alla necessità che vengano adottate le iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee per prevenire assembramenti.*

*Infine, nel far seguito alla circolare dello scrivente n. 15843 del 4 marzo 2020, relativa alle "misure operative di protezione civile inerenti il modello di intervento da attuare per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", si informa che questa Prefettura, d'intesa con il Comune di Borgomanero, Ufficio Protezione Civile, e con la Provincia di Novara, Settore Protezione Civile, ha messo a punto l'allegato "Piano speditivo di intervento" che, ove ritenuto, potrebbe essere considerato un'utile traccia di lavoro.*

*In relazione a tutto quanto sopra si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro in merito alle iniziative adottate.*

**IL VICE PREFETTO VICARIO**

*(Ventrice)*

